

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/90 che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi tra la Comunità dei Dieci e il Portogallo, nonché tra il Portogallo e i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3640/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la seconda tappa di adesione del Portogallo (\*), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/90 della Commissione (\*\*), modificato dal regolamento (CEE) n. 662/91 (†), ha fissato, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1991, negli scambi tra la Comunità dei Dieci e il Portogallo, nonché tra il Portogallo e i paesi terzi; che, per esigenze di chiarezza, è opportuno uniformare la nomenclatura degli importi compensativi adesione alla nomenclatura tariffaria e statistica, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, rela-

tivo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 della Commissione (†);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3813/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 3.

(†) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 24.

(†) GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 25.

(\*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(†) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.